

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 41/26 “Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato)”;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Fabio Salvi e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti l'8 maggio 2026;

Rilevato che non sono pervenuti alcuni pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 11 maggio 2026;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
f.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 41/26 "Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato)";

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Luca Talevi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 8 maggio 2026, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 dell'11 maggio 2026;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 11 maggio 2026;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Luca Talevi

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale di riferimento.</p> <p>La proposta di legge, occupandosi di riconoscere e valorizzare l'attività svolta dagli operatori di primo soccorso sulle piste da sci nella prevenzione, soccorso e sicurezza delle persone infortunate mediante l'istituzione e la disciplina di un Elenco regionale dei soggetti chiamati ad adempiere a tale fondamentale servizio, investe la competenza legislativa esclusiva statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza" (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione), quella concorrente in materia di "tutela della salute" (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) nonché la competenza legislativa residuale della Regione in materia di "formazione professionale" (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).</p> <p>Secondo un orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale ormai consolidato, mentre l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitativi, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato (sentenza Corte Cost. n. 88/2021), al legislatore regionale è riconosciuta la facoltà di prevedere corsi di formazione relativi alle professioni già istituite dal legislatore statale (cfr n. 271/2009) e di esercitare tale attribuzione "nell'interesse formativo di qualunque lavoratore, anche al di fuori del tipico inquadramento professionale di quest'ultimo, purché con ciò non si dia vita ad una nuova professione, rilevante in quanto tale nell'ordinamento giuridico" (sentenza n. 108 del 2012).</p> <p>Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali), pone a carico dei gestori delle piste da sci l'obbligo di assicurare il primo soccorso degli infortunati, prevedendo altresì che il direttore delle piste coordini e diriga gli operatori addetti al servizio di soccorso (articoli 9 e 14).</p> <p>La legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato) individua</p>

	<p>esclusivamente i soggetti che possono svolgere il servizio di soccorso sulle piste da sci (articolo 18).</p> <p>La proposta di legge, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati nella pratica degli sport invernali nelle aree sciabili e di completare la disciplina regionale vigente relativa al percorso formativo e alle competenze richieste per svolgere l'attività di soccorso in questione (cfr DGR n. 1095 del 3 agosto 2020 e DGR n. 386 del 6 aprile 2021), si limita ad istituire un Elenco regionale degli operatori di primo soccorso piste da sci al quale potranno iscriversi tutti coloro che sono in possesso della qualificazione di "operatore di primo soccorso piste da sci", ottenuta sia mediante la frequenza di un corso di formazione specifico sia mediante un percorso di validazione e certificazione delle competenze già acquisite.</p> <p>A tale proposito la citata DGR 1095/2020, proprio nella prospettiva di aumentare la sicurezza degli utenti delle aree sciabili attrezzate, ha definito lo standard professionale e formativo dell'Operatore di primo soccorso piste da sci.</p> <p>Con DGR n. 386/2021 recante "Linee di indirizzo del percorso di individuazione e validazione e certificazione delle competenze in favore degli Operatori di primo soccorso piste da sci (DGR 1095/2020)" è emersa la necessità di dare risposta all'istanza avanzata da alcune associazioni di Pattugliatori di piste da sci finalizzata al rilascio della qualificazione di "Operatore di primo soccorso piste da sci" mediante accesso degli interessati ad una procedura di certificazione regionale, a seguito di un'attività di individuazione e validazione delle competenze.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge incide sulla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato).
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non risultano proposte di legge all'esame del Consiglio regionale in materia analoga.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Art. 1

(Modifica all'articolo 18 della l.r. 22/2001)

L'articolo contiene il riconoscimento da parte della Regione dell'attività svolta dagli operatori di primo soccorso sulle piste da sci nella prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate ed istituisce un Elenco regionale degli "operatori di primo soccorso piste da sci", ponendo altresì a carico dei medesimi l'onere di collaborare con i gestori delle piste da sci per adempiere all'obbligo di comunicazione annuale alla Regione dell'elenco analitico degli infortuni, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 22/2001)

L'articolo prevede l'istituzione di un Elenco degli operatori di primo soccorso sulle piste da sci al fine di valorizzare la figura professionale dei soggetti che svolgono tale attività, demandando alla Giunta regionale l'onere di adottare le disposizioni attuative per l'iscrizione, la cancellazione, l'aggiornamento, la sua pubblicizzazione sul sito della Regione nonché per il rilascio e la validità del tesserino di riconoscimento. Vengono poi individuati i requisiti necessari per presentare la domanda di iscrizione nell'Elenco ed i soggetti che non sono tenuti a tale adempimento.

La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizioni d'attuazione)

L'articolo prevede che la Giunta regionale debba adottare le disposizioni attuative della legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.